



DEL MAIALE NON SI BUTTA VIA NULLA, MA NON LO SI FUMA



Con la sentenza n. 30475 del 2019 della Cassazione sembrava aver definitivamente risolto il dubbio sulla cannabis light: non è lecita, non si può vendere, non ha senso distinguere tra normale e light. Poi a luglio un sequestro a Parma, il ricorso al tribunale del riesame e l'ennesimo cavillo interpretativo sulla percentuale di THC. Ancora una volta, a distanza di oltre tre anni dall'emanazione della L. 242/2016, se ne vuole mettere in dubbio le finalità, cercando l'escamotage per una legalizzazione mai adottata dal legislatore, il cui unico obiettivo era restituire al mondo commerciale quella che viene definita il "maiale delle piante" per i molteplici usi industriali che ne possono derivare

LA VEXATA QUESTIONE

La questione sulla liceità della vendita di infiorescenze della cannabis¹, emersa dopo l'emanazione della L.242/2016 (che consente la coltivazione di specifiche varietà di canapa – cannabis sativa - per scopi industriali², per ottenerne in altre parole semilavorati destinati, tra gli altri usi, alla produzione di alimenti e di cosmetici), aveva interessato quasi da subito la Corte di Cassazione, che però aveva espresso **due orientamenti tra di loro contrari**, tra la quarta e la sesta sezione, tanto che da ultimo, la Sez. IV della Cassazione, nella sentenza n. 8654 (ud. 08.02.2019, dep. 27.02.2019) aveva riepilogato i due orientamenti nella materia in esame, **di fatto parificando sul piano logico le ragioni a fondamento di entrambe**, rilevando un contrasto giurisprudenziale, ritenendo necessario **rimettere alle Sezioni unite la risoluzione del quesito di diritto**.

Il primo orientamento, maggiormente restrittivo, partiva dalla considerazione che la coltivazione di sostanze stupefacenti sia illecita a prescindere dal tenore di THC, per cui la L. 242/2016 va considerata norma speciale - quando consente a determinate condizioni la coltivazione di talune varietà di cannabis – e pertanto non estensibile in via analogica alle altre condotte disciplinate dal Testo Unico Stupefacenti, tra cui la vendita e la detenzione ai fini di spaccio. Secondo questo orientamento sarebbe sufficiente la messa in commercio di infiorescenze con anche la minima percentuale di THC per integrare l'art. 73.

Il secondo, di parere opposto, in base al quale nella filiera agroalimentare della canapa che la novella del 2016 intende promuovere, rientra la commercializzazione dei relativi derivati. Dalla liceità della coltivazione discende, pertanto, la liceità dei prodotti che contengano una percentuale di principio attivo inferiore allo 0,6 per cento. Deve quindi escludersi, ove le infiorescenze provengano da coltivazioni lecite ex lege n. 242 del 2016, la responsabilità penale sia dell'agricoltore che del commerciante.

LA SENTENZA

Con sentenza Sezioni Unite³ - n. 30475 del 30/05/2019 –, la Corte di cassazione, nel disattendere quest'ultima opzione ermeneutica, ha affermato il seguente principio di diritto: **"In tema di stupefacenti, la cessione, la vendita e, in genere, la commercializzazione al pubblico dei derivati della coltivazione di cannabis sativa L., quali foglie,**

infiorescenze, olio e resina, integrano il reato di cui al D.P.R. n. 309 del1990, art. 73, anche a fronte di un contenuto di THC inferiore ai valori indicati dalla L. 2 dicembre 2016, n. 242, art. 4, commi 5 e 7, salvo che tali derivati siano, in concreto, privi di ogni efficacia drogante o psicotropa, secondo il principio di offensività”.

Nella motivazione la Suprema Corte spiega che:

- **“la coltivazione della cannabis e la commercializzazione dei prodotti da essa ottenuti, quali foglie, infiorescenze, olio e resina, secondo la testuale elencazione contenuta nella tabella II, in assenza di alcun valore soglia preventivamente individuato dal legislatore penale rispetto alla percentuale di THC, rientrano nell’ambito dell’art. 73, commi 1 e 4 T. U. stup (come noto l’articolo sanziona il traffico e lo spaccio di stupefacenti);**

- **la novella (L.242/2016) non ha effettuato alcuna modifica al dettato del T. U. stup. neppure nell’ambito delle disposizioni che inseriscono la cannabis e i prodotti da essa ottenuti (...) quindi (...) la commercializzazione dei derivati della predetta coltivazione, non compresi nel richiamato elenco, continua a essere sottoposta alla disciplina del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309;**

- **le condotte diverse dalla coltivazione di canapa delle varietà di cui al catalogo indicato nella L. n. 242 del2016, art. 1, comma 2 e la realizzazione di prodotti diversi da quelli inseriti nell’elenco di cui alla L. n. 242 cit., art. 2, comma 2 (vedasi nota n. 2 del presente articolo), risultano penalmente rilevanti, ai sensi dell’art. 73, commi 1 e 4 T. U. stup.,**

- **non assume alcuna rilevanza, al fine di escludere la illiceità della condotta, il mancato superamento delle percentuali di THC di cui alla L. n. 242 del2016, art. 4, commi 5 e 7, (si fa riferimento alle percentuali dello 0,2 e 0,6 % indicate nella L. 242/2016) atteso che tali valori riguardano esclusivamente il contenuto consentito di THC presente nella coltivazione - e non nei derivati - nell’ambito della specifica attività di coltivazione agroindustriale della canapa, per gli usi consentiti, delineata dalla stessa novella”;**

Nella sentenza la Suprema Corte riepiloga brevemente anche il **percorso normativo** con il quale si è arrivati alla citata Legge 242/2016, partendo dalla direttiva U.E. 2002/53/CE, che in ambito meramente agroindustriale stabilisce quali sementi possano essere ammesse alla coltivazione, includendo quelle di Canapa Sativa L. Tale direttiva rimane perfettamente armonizzata con la successiva decisione quadro U.E. 2004/757, che nel delineare le condotte connesse al traffico di stupefacenti che gli Stati membri dell’Unione Europea sono chiamati a configurare come reati, richiama espressamente la coltura della “pianta della cannabis”. Deve, pertanto, rilevarsi che la coltura agroindustriale della cannabis, connessa e funzionale alla produzione di sostanze stupefacenti, rientra certamente tra le condotte che gli Stati mem-

bri sono chiamati a reprimere sulla base della Decisione Quadro


Al di fuori di ogni dubbio interpretativo appare pertanto chiaro che **il commercio o anche solo la messa in vendita di cannabis - anche con principio in minima percentuale - costituisce reato a tutti gli effetti previsti dal D.P.R. n. 309 del1990, art. 73, commi 1 e 4 e soprattutto che non ha senso alcuno definire la sostanza come “light” alla luce della quantità di principio attivo in essa contenuto.** Deve essere perciò esclusa in radice la tesi difensiva del cd. “doppio binario” (lecito/illecito), a seconda del superamento o meno della soglia dello 0,5% di principio attivo che non ha alcun aggancio normativo.

LA STORIA DELL’USO DELLA CANAPA CENNI

La canapa ha avuto infatti un passato glorioso durato millenni e un declino improvviso nel secolo scorso. Sembra sia stata la prima pianta da fibra a essere coltivata per la velocità di crescita e per i molteplici utilizzi delle sue fibre, carta, stoffe, olio, farina, cosmetici e medicinali. In campo nautico i fenici, i greci e i persiani la usavano per tessere le vele delle loro navi e si stima che il 90% di tutte le flotte di imbarcazioni dell’epoca antica facesse largo uso di questa prodigiosa fibra tessile con la quale venivano confezionati anche cordami di bordo, gomene per l’ancora, reti di stivaggio e da pesca, guidoni e vessilli, sartie, nonché la stoppa per il calafataggio (il materiale sigillante resistente all’acqua salata utilizzato per rendere stagne le assi degli scafi non perfettamente combacianti oppure ancora verdi). La canapa è stata ampiamente utilizzata nella marineria in epoca romana, per tutto il Medioevo e durante il periodo delle grandi esplorazioni geografiche di Colombo, Caboto e Magellano. Dal XVI al XIX secolo una nave da carico, una vedetta, una baleniera o una fregata da guerra di media grandezza erano attrezzate con 50-100 tonnellate di canapa. Persino i vestiti dei marinai, le cuciture delle suole in corda e talvolta anche le scarpe in tela dell’equipaggio erano di canapa. Così come le carte di navigazione e i giornali di bordo erano assemblati con carta contenente fibre di canapa.

La canapa è stata altresì utilizzata per stampare la prima Bibbia di Gutenberg, per scrivere la dichiarazione d’indipendenza degli Stati Uniti, e tra la metà dell’Ottocento e la metà del Novecento ha conosciuto in Italia il massimo impiego, fino allo stop del 1977 con la c.d. Legge Cossiga, che ne ha vietato la coltivazione.

Dal 1997 poi qualcosa si mosse, cominciarono le prime coltivazioni sperimentali autorizzate dal Ministero delle Politiche Agricole e furono presentati vari disegni di legge, tutti finalizzati a consentire la ripresa dell’impiego delle fibre di questa pianta dai mille usi, tanto da soprannominarla “il maiale delle piante”, secondo il famoso detto per cui del citato animale non si butta via nulla.



Come si vede nella grafica allegata infatti la pianta può essere sfruttata in ogni sua parte e per molteplici usi, che sono proprio il motivo per cui il legislatore nel 2016, in piena aderenza con le indicazioni provenienti dall'Unione Europea e le richieste dell'industria italiana, ha ritenuto reintrodurre la possibilità di coltivare tale pianta. **Ma tra tutti i molteplici usi leciti pensati dal legislatore a fondamento della citata norma, proprio l'unico ad essere assente è quello di poterla utilizzare come sostanza stupefacente.** Del resto, ed è una deduzione che fonda la sua potenza sulla semplicità di comprensione, **se il legislatore avesse voluto legalizzare la cannabis, anche solo la varietà con minore contenuto di THC, sarebbe stato estremamente semplice e al di sopra di ogni possibile interpretazione, modificare l'art. 73 del TUS, inserendo un comma in cui veniva indicata la percentuale di principio attivo al di sotto della quale l'uso della cannabis era consentito.**

SUL SEQUESTRO E SUL PRINCIPIO DI OFFENSIVITÀ



Per quanto la citata sentenza delle sezioni unite sia cristallina nella sua chiarezza, è stata comunque oggetto di ulteriore ricorso promosso da alcuni imprenditori titolari di grosse catene di commercio della c.d. cannabis light ai quali erano stati sequestrati nel luglio 2019 quasi 650 kg di infiorescenze in un'attività interforze coor-

dinata dalla Procura di Parma⁴. In particolare nel ricorso alla Suprema Corte, i sigg.ri M.L. e R.A. lamentavano, in sintesi, che il sequestro fosse stato illecitamente eseguito in quanto:

- la sentenza delle Sezioni Unite escludeva l'ipotesi delittuosa nei casi in cui fosse carente una effettiva capacità drogante, pertanto andava considerato che le singole confezioni di infiorescenze poste in vendita avevano un contenuto di THC irrisorio e sicuramente privo di detta capacità;
- andava prima verificata l'effettiva capacità drogante e solo successivamente, in caso positivo, disposto il sequestro; mancava in altre parole *il fumus commissi delicti* necessario per legittimare il sequestro;

La Corte, III Sez. Pen., con la sentenza 14735 del 12.12.2019 (dep. 13.05.2020), ha rigettato il ricorso, confermando la tesi della Procura e del Tribunale di Parma, secondo le motivazioni di seguito riportate.

*“Poiché la **perquisizione ed il sequestro** sono mezzi di ricerca della prova è **sufficiente**, ai fini della loro adozione, **che sussista il fumus commissi delicti**, non la prova della sussistenza del reato, per la contraddizione logico-giuridica che non consente il contrario...sicchè solo quando la condotta appaia sin da subito manifestamente inoffensiva il provvedimento di sequestro non ha alcuna ragion d'essere, mancando in radice un fatto-reato da provare”.*

Anche in **merito alla offensività della condotta**, la stessa *“non può rilevare in fase cautelare a meno che la sua mancanza non sia evidente **ictu oculi**, al punto da far venire meno lo stesso fumus del reato”.* Ciò che va valutata, sottolinea la Suprema Corte, è *“l'attitudine della sostanza a modificare l'assetto neuropsichico dell'utilizzatore, ma tale valutazione non può che essere effettuata se non mediante accertamento sulla sostanza stessa e dunque solo dopo la sua apprensione (il sequestro), non prima”.*

Il quantitativo di principio attivo poi va determinato facendo riferimento alla quantità complessiva della droga sequestrata e non alle singole dosi confezionate in cui la stessa è ripartita, come già affermato dalla sentenza della Sez. 3, n. 43418 del 12.09.2019⁵. Secondo tale principio pertanto, potrebbe discutersi in merito alla legittimità del sequestro penale di una singola confezione che per le modalità di offerta al pubblico apparisse palesemente di entità talmente minima da escludere la presenza di THC in quantità tale da poter costituire effetto drogante. Ma al di là di questa ipotesi minima tutto il resto viene confermato e può pertanto affermarsi la legittimità del sequestro **penale di infiorescenze di cannabis che vengano destinate alla vendita e l'illiceità di tale condotta**.

***Comandante del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria
Guardia di Finanza di Rimini**

NOTE

1 - per approfondire vds IL CENTAURO N. 221 - Giugno 2019

2 - Dalla canapa coltivata ai sensi del comma 1 e' possibile ottenere:

- alimenti e cosmetici prodotti esclusivamente nel rispetto delle discipline dei rispettivi settori;
- semilavorati, quali fibra, canapulo, polveri, cippato, oli o carburanti, per forniture alle industrie e alle attività artigianali di diversi settori, compreso quello energetico;
- materiale destinato alla pratica del sovescio;
- materiale organico destinato ai lavori di bioingegneria o prodotti utili per la bioedilizia;
- materiale finalizzato alla fitodepurazione per la bonifica di siti inquinati;
- coltivazioni dedicate alle attività didattiche e dimostrative nonché di ricerca da parte di istituti pubblici o privati;
- coltivazioni destinate al florovivaismo.

3 - le sezioni semplici non sono tenute a pronunciare una sentenza di contenuto conforme, bensì hanno l'obbligo, di natura processuale di rimettere, pronunciando un'ordinanza motivata, la decisione alle Sezioni Unite, in siffatto modo non dovendo uniformarsi alla precedente decisione delle S. U. ma semplicemente reinvestirle della questione, rimanendo così salva la loro autonomia, ma con la sola esigenza di conciliarla con quella delle S. U. quale Supremo Organo della nomofilachia (il compito di garantire l'osservanza della legge, la sua interpretazione uniforme e l'unità del diritto in uno Stato).

4 - Fonte: https://parma.repubblica.it/cronaca/2019/07/24/news/cannabis_parma-231909682/

5 - Come già in precedenti pronunciamenti, *“non rileva il superamento della dose media giornaliera ma la circostanza che la sostanza ceduta abbia effetto drogante per la singola assunzione dello stupefacente”* (Sez. U., n. 47471 del 29.11.2007); *“è indispensabile che il giudice verifichi la concreta offensività della condotta riferita alla idoneità della sostanza a produrre un effetto drogante”* (Sez. U. 28605 del 24.04.2008).

- la foto del maiale è tratta da <http://www.ilgigliodellavalle.it/del-maiale-non-si-butta-nulla/>
- la foto della piantagione è tratta da <https://2017.gonews.it/2017/10/02/vivaio-marijuana-pistoia-sequestro-3-200-piante-5-arresti/>
- la grafica sui mille usi della canapa è tratta da <https://www.greenious.it/cannabis-sativa-l-buco-normativo-legge/>
- la foto sulle corde di canapa è tratta da <https://blog.magellanostore.it/canapa-e-nautica-dai-cordami-dei-velieri-agli-scafi-green/>